

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI E LOCALI E PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO E DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Emanato con D.R. rep. n. 108/2021 del 19 gennaio 2021.
Allegati A, B e C modificati con D.R. rep. n. 1595/2026 del 17 aprile 2026.
Regolamento in vigore dal 1° febbraio 2021.
Allegati A,B e C in vigore dal 20 aprile 2026.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo a strutture e soggetti appartenenti alla comunità universitaria e a soggetti pubblici e privati di spazi e locali e la concessione dei diritti di utilizzo derivanti dallo svolgimento di servizi video e fotografici ovvero la riproduzione, singola o in scala, di immagini di beni culturali e materiale d'archivio dell'Università degli Studi di Padova, di seguito denominata "Università".
2. Nell'autorizzazione delle concessioni è data priorità ai soggetti e alle iniziative, pubbliche o private, di alto valore scientifico e culturale ed è salvaguardato prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali e dell'ordinaria attività di studio, ricerca e/o la fruizione da parte del pubblico del patrimonio storico, culturale e naturalistico dell'Ateneo. I soggetti utilizzatori di cui al presente Regolamento sono di seguito denominati "cessionari".
3. Non possono essere concessi spazi e/o immagini per iniziative promosse da forze politiche o partitiche e per iniziative di carattere politico o confessionale. Non possono in alcun caso essere autorizzate manifestazioni e/o servizi di natura discriminatoria o che possono risultare in alcun modo offensivi o lesivi della dignità personale. L'Università si riserva comunque la facoltà di non concedere l'autorizzazione per iniziative che a suo esclusivo, insindacabile, giudizio possano pregiudicare il decoro e l'immagine dell'Ateneo. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione non comporta il diritto all'utilizzo di loghi e/o immagini dell'Ateneo, che restano oggetto di specifica e separata autorizzazione.
4. L'Università si riserva di concedere l'autorizzazione per iniziative di natura privata o commerciale limitandole, a proprio insindacabile giudizio, ad alcuni spazi e locali. In ogni caso la concessione è vincolata al rispetto del contesto storico, artistico e culturale dei siti interessati.
5. Sono esclusi dal novero degli eventi privati oggetto di concessione: matrimoni, feste, compleanni e altre speciali ricorrenze familiari.
6. L'attività di vendita al pubblico all'interno degli spazi e dei locali oggetto del presente Regolamento è da considerarsi eccezionale e oggetto di esplicita autorizzazione da parte del Rettore o suo delegato.
7. Il concedente può revocare in qualunque momento la concessione per cause non dipendenti dalla volontà dell'Ateneo, in particolare per ragioni attinenti la sicurezza e l'ordine e/o la sanità pubblica, nonché per cause di forza maggiore e per sopravvenuta necessità di adempiere alle proprie attività istituzionali. Nel caso di revoca della concessione, il concessionario, fatta salva la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone, non avrà diritto al risarcimento di danni o ad altri indennizzi.

TITOLO II - CONCESSIONE DI SPAZI E LOCALI

Art. 2 – Spazi oggetto di concessione

1. Gli spazi e locali che l'Università può concedere appartengono alle seguenti categorie:
 - spazi e locali di rappresentanza;
 - spazi e locali assegnati alle Strutture decentrate (es. Dipartimenti, Centri).
2. Gli spazi e locali di rappresentanza sono elencati nell'allegato A.
3. Gli spazi e locali assegnati alle Strutture decentrate sono elencati online, con aggiornamento a cura delle rispettive Strutture secondo quanto indicato al successivo art. 21 comma 4.

Art. 3 - Soggetti concessionari

1. Gli spazi e locali dell'Università possono essere concessi a:
 - Strutture dell'Università di Padova;
 - altri soggetti pubblici o privati.
2. Spazi e locali assegnati a Strutture decentrate possono essere inoltre concessi a docenti e altre componenti della comunità universitaria per lo svolgimento di attività di carattere scientifico, didattico, culturale, sociale e/o partecipativo.

Art. 4 - Soggetti concedenti

1. L'autorizzazione alla concessione in uso temporaneo di spazi e locali di rappresentanza dell'Università è disposta dal Rettore o da un suo delegato.
2. L'autorizzazione alla concessione in uso temporaneo di spazi e locali assegnati a Strutture decentrate è disposta dal Responsabile delle medesime Strutture o da un suo delegato.

Art. 5 - Canone di concessione di spazi e locali di rappresentanza

1. La concessione di spazi e locali di rappresentanza è autorizzata, di norma, a titolo oneroso.
2. Spetta al concedente valutare la concessione a tariffa ordinaria o con contribuzione forfettaria ai costi dei servizi, in relazione alla tipologia del soggetto, alla finalità dell'attività/evento e alla previsione di quote di iscrizione, sponsorizzazioni e contributi specifici dei partecipanti o di terzi.
3. La contribuzione forfettaria ai costi dei servizi è applicata a:
 - Strutture dell'Università;
 - enti di ricerca consorziati, soggetti esterni con relazioni istituzionali e culturali con l'Università, istituzioni pubbliche e organizzazioni di ambito culturale/sociale/scientifico senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività con finalità sociali, culturali e scientifiche.
4. Il Rettore, nei limiti delle disponibilità di bilancio per la promozione delle attività culturali e scientifiche e sulla base della programmazione annuale dell'Ateneo, può autorizzare la realizzazione di attività di rilevante interesse generale di natura sociale, culturale e/o scientifica concedendo gli spazi senza oneri per l'organizzatore.
5. I canoni di concessione per l'uso degli spazi e dei locali di rappresentanza dell'Università sono definiti nell'allegato B.
6. Per eventi con finalità promozionale o commerciale è possibile una maggiorazione del canone di concessione applicabile, fino a un massimo del 100% in base alla natura dell'evento, all'impegno degli spazi e allo scopo dell'iniziativa.

Art. 6 - Canone di concessione di spazi e locali assegnati a Strutture decentrate

1. La concessione di spazi e locali assegnati a Strutture decentrate è autorizzata, di norma, a titolo oneroso.
2. Spetta al concedente valutare la concessione a tariffa ordinaria o con contribuzione forfettaria ai costi dei servizi in relazione alla tipologia del soggetto, alla finalità dell'attività/evento e alla previsione di quote di iscrizione, sponsorizzazioni e contributi specifici dei partecipanti o di terzi.
3. La contribuzione forfettaria ai costi dei servizi è applicata a:
 - Strutture dell'Università;
 - enti di ricerca consorziati, soggetti esterni con relazioni istituzionali e culturali con l'Università, istituzioni pubbliche e organizzazioni di ambito culturale/sociale/scientifico senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività con finalità sociali, culturali e scientifiche.
4. Il Responsabile della Struttura può disporre la concessione a titolo gratuito di spazi e locali di propria competenza a docenti e altre componenti della comunità universitaria per iniziative di interesse generale di carattere scientifico, didattico, culturale, sociale e/o partecipativo, comunque connesse alle attività istituzionali della Struttura concedente.
5. Gli organi collegiali competenti delle Strutture provvedono a definire i canoni di concessione relativi agli spazi e locali di propria competenza e a comunicarli attraverso i propri canali istituzionali.
6. Gli eventi con finalità promozionale o commerciale sono autorizzabili dal Responsabile della Struttura e comunicati all'Ufficio Comunicazione dell'Amministrazione Centrale. Per questi eventi è possibile una maggiorazione del canone di concessione applicabile fino a un massimo del 100% in base alla natura dell'evento, all'impegno degli spazi e allo scopo dell'iniziativa.

Art. 7 - Modalità di concessione di spazi e locali

1. L'Università identifica nell'allegato B spazi e locali di rappresentanza oggetto di concessione, unitamente ad eventuali limitazioni nell'utilizzo e/o nelle tipologie di attività ospitabili e ai responsabili del procedimento di autorizzazione per le sedi indicate.
2. Per la concessione in uso di spazi e locali dell'Università, i richiedenti devono presentare al concedente, tramite i competenti Uffici, motivata richiesta scritta, di norma almeno 30 giorni prima dell'evento.
3. La richiesta va redatta utilizzando i modelli predisposti dagli Uffici competenti indicando elementi quali: il programma e le finalità dell'iniziativa, il referente responsabile, l'eventuale segreteria organizzativa, lo spazio richiesto, il giorno e gli orari di utilizzo, le modalità di partecipazione all'evento, l'eventuale presenza di sponsor, il prevedibile afflusso di pubblico, l'eventuale necessità di allestimenti e/o attrezzature particolari, nonché tutti i dati amministrativi necessari per la fatturazione.
4. La concessione di spazi e locali si intende perfezionata con la comunicazione ufficiale dell'autorizzazione da parte del concedente tramite i competenti Uffici. Solo da quel momento il concessionario potrà rendere noto nelle comunicazioni e nel materiale promozionale che l'iniziativa si terrà presso apposito locale dell'Università.
5. In ogni caso la concessione degli spazi è subordinata all'accettazione del canone dovuto da parte del concessionario, all'integrale accettazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento e all'accettazione delle prescrizioni del concedente in ordine all'utilizzo degli spazi. In caso di violazioni delle condizioni da parte del concessionario, l'Università si riserva la facoltà di revocare la concessione in ogni momento, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere e salvo il risarcimento all'Università dell'eventuale danno procurato.
6. Il concessionario è tenuto ad utilizzare i locali richiesti esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa autorizzata e a non cedere a terzi l'utilizzo degli spazi concessi. Ogni variazione di spazi, data, iniziativa, allestimento rispetto a quanto già autorizzato dovrà essere concordata con il concedente e potrà essere oggetto di una nuova autorizzazione.

7. L'attività di ristorazione, quando autorizzata, può essere svolta solamente in spazi e orari definiti e secondo specifiche modalità di realizzazione concordate preventivamente con il concedente. I costi relativi sono a carico del concessionario. Qualora gli Uffici o le Strutture concedenti si dotassero di un proprio servizio di ristorazione, l'organizzatore dell'evento dovrà avvalersene nei casi e secondo le modalità da questi previste.

TITOLO III - CONCESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Art. 8 - Soggetti concessionari

1. Le riproduzioni dei beni culturali, sia mobili che immobili, del materiale d'archivio e le riprese foto/video effettuate negli spazi dell'Università, possono essere concesse a:
 - Strutture e soggetti appartenenti all'Università di Padova;
 - studenti, studiosi e ricercatori non appartenenti all'Università di Padova;
 - altri soggetti pubblici o privati.

Art. 9 – Soggetto concedente

1. La concessione per le riproduzioni e le riprese è disposta dal Rettore o suo delegato. Qualora le riproduzioni e le riprese foto/video coinvolgano spazi o beni delle Strutture decentrate dell'Università, quali ad esempio Dipartimenti, Centri di Ateneo, la concessione prevede altresì il parere obbligatorio del Responsabile della Struttura.

Art. 10 - Canone di concessione

1. Le riproduzioni dei beni culturali, sia mobili che immobili, del materiale d'archivio e le riprese foto/video, sono concesse di norma a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, con la corresponsione di un canone che varia in base alla natura e alle finalità, commerciali o non commerciali, dell'utilizzo.

2. L'Università concede il diritto all'utilizzo delle immagini a titolo gratuito per soli fini didattici, di studio, di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico in relazione ad attività senza scopo di lucro e/o connesse all'esercizio della professione giornalistica, salva la corresponsione di eventuali costi di accompagnamento e supporto da parte dei richiedenti che non fanno parte dell'Università di Padova.

3. Il Rettore può anche autorizzare l'utilizzo di immagini e lo svolgimento di servizi foto/video riducendo o esentando dal pagamento del canone soggetti pubblici o privati per iniziative di eccezionale valore scientifico e culturale, di solidarietà sociale e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle attività dell'Ateneo tenuto conto della rilevanza per il prestigio e l'immagine dell'Università. I richiedenti sono in ogni caso tenuti al rimborso di eventuali spese sostenute dal concedente per rendere possibile tale uso o l'iniziativa.

4. I canoni di concessione dei diritti di utilizzo delle immagini sono definiti nell'allegato C al presente Regolamento.

5. Per utilizzi con finalità promozionali o commerciali è possibile una maggiorazione fino a un massimo del 100% del canone applicabile in base alla diffusione della campagna pubblicitaria e/o al valore dei prodotti e dei servizi promossi.

6. La concessione è rilasciata a giudizio insindacabile dell'Università, è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, e per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti prescritti ed è efficace a seguito del pagamento dei canoni di concessione, ove previsti, definiti nell'allegato C al presente Regolamento. La concessione è subordinata all'integrale accettazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento e all'accettazione delle prescrizioni del concedente in ordine all'eventuale utilizzo di spazi per la

realizzazione dei servizi foto/video, contenute nel disciplinare d'uso. In caso di violazioni delle condizioni da parte del concessionario, l'Università si riserva la facoltà di revocare la concessione in ogni momento, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere e salvo il risarcimento all'Università dell'eventuale danno procurato.

7. Il numero degli esemplari da riprodurre è limitato a quello autorizzato dall'Università e pertanto non può essere effettuata una diversa riproduzione con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noti, senza preventiva ulteriore concessione da parte dell'Università.

8. L'utilizzo delle riproduzioni e delle riprese ovvero del materiale d'archivio oggetto di concessione per prodotti audiovisivi derivati o per prodotti commerciali realizzati con immagini o elaborazioni di esse quali, a titolo esemplificativo, manifesti, brochure, gadget, calendari o pannelli, è soggetto a specifica autorizzazione e al pagamento delle royalties previste nell'allegato C al presente Regolamento.

9. In caso di utilizzo non autorizzato di immagini, oltre al canone di cui ai commi precedenti, si potrà applicare una penale pari al 100% del canone massimo previsto, fatta salva la facoltà dell'Università di agire in via giudiziale per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 - Modalità di concessione dei diritti di utilizzo

1. L'Università identifica nell'allegato C eventuali limitazioni nell'utilizzo e/o nelle tipologie di attività autorizzabili e gli Uffici di riferimento anche in relazione a specifiche sedi.

2. Per la riproduzione di materiali d'archivio e/o per la concessione di riprese, i richiedenti devono presentare al Rettore, tramite i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale, motivata richiesta scritta, di norma almeno 30 giorni prima della prevista pubblicazione dell'immagine o dello svolgimento del servizio.

3. La richiesta va redatta utilizzando i modelli predisposti dagli Uffici competenti indicando elementi quali: il materiale d'archivio richiesto e/o il bene da riprendere o riprodurre; le finalità e la destinazione delle riproduzioni o delle riprese; gli eventuali mezzi e le modalità di ripresa; le forme di distribuzione o pubblicità verso terzi; il paese o i paesi nei quali il materiale verrà distribuito; lo storyboard o concept della pubblicazione o del servizio foto/video; i *link* a siti web o ad altre fonti da cui è possibile prendere visione di precedenti analoghe opere e/o pubblicazioni; i dati amministrativi necessari per la fatturazione.

4. L'Università rilascia o nega l'autorizzazione definendo le modalità e i tempi per l'esecuzione delle riprese. Eventuali modifiche che si rendano necessarie successivamente all'atto autorizzativo verranno concordate con il richiedente, fatto salvo quanto previsto all'art.1 co.7 per cause di forza maggiore e/o per sopravvenute esigenze istituzionali.

5. Il concessionario si impegna ad acquisire le liberatorie da parte dei soggetti che acconsentono a comparire nelle riprese liberando il concedente da ogni e qualunque pretesa derivante dalla lesione di diritti di terzi.

6. Il concessionario è tenuto al deposito del doppio originale di ogni pubblicazione o prodotto e alla consegna di immagini e filmati in formato digitale per finalità di conservazione.

7. L'Università si riserva, in relazione a specifiche immagini e/o servizi foto/video, di condizionare la concessione alla possibilità di utilizzo gratuito da parte dell'Ateneo per le proprie attività istituzionali senza scopo di lucro.

Art. 12 - Riprese ad uso personale

1. Non sono soggette ad autorizzazione e non comportano il pagamento di canoni o altri oneri aggiuntivi le riprese foto/video ad uso strettamente personale, se realizzate negli spazi ordinariamente visitabili, negli orari e con le modalità previste per l'apertura al pubblico.

2. Le riprese che prevedano l'utilizzo di attrezzature supplementari (ad es. cavalletti, stativi, binari, aeromobili a pilotaggio remoto) o di altra attrezzatura professionale non sono considerate ad uso personale e vanno preventivamente autorizzate.

Art. 13 - Riprese delle sedute di laurea, dottorato e master

1. L'esecuzione delle riprese foto/video in occasione delle sedute di laurea, dottorato e master è consentita a professionisti, non professionisti e/o soggetti scelti liberamente dallo studente. L'accesso ai locali per effettuare le riprese è consentito solo al fotografo scelto dallo studente.

2. L'Università è estranea al rapporto contrattuale instaurato dallo studente con l'incaricato delle riprese e non è in alcun modo responsabile in relazione né agli aspetti qualitativi né commerciali del servizio.

3. Il fotografo non ha titolo per ritrarre altre persone senza preventivo consenso delle stesse. Il servizio non deve intralciare il regolare svolgimento della seduta di laurea, né divenire fonte di disturbo e di distrazione per lo studente e per la commissione. La commissione può allontanare chi non si attenga alle sopraindicate norme comportamentali.

Art. 14 - Crediti delle immagini oggetto di concessione

1. Ogni esemplare riprodotto dovrà riportare la dicitura "Su concessione dell'Università degli Studi di Padova – Courtesy of University of Padua", accompagnata dall'indicazione fornita dall'Ateneo relativa agli spazi e ai luoghi rappresentati, nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

2. La dicitura sopra indicata deve essere riportata anche nelle pubblicazioni effettuate tramite strumenti elettronici delle riproduzioni delle opere. In particolare, con riferimento alle riproduzioni presentate tramite gli strumenti televisivi e le reti telematiche, il concessionario deve farsi carico di prevedere che tale dicitura sia opportunamente chiara in relazione alle modalità di comunicazione e/o di diffusione delle riproduzioni stesse.

3. In caso di riproduzione di materiale d'archivio fornito dall'Università deve essere indicato il nome dell'autore, il titolo, la provenienza, le caratteristiche tecniche e i materiali e la data della ripresa o fotografia oggetto di concessione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - Modalità di utilizzo degli spazi e locali destinati alle attività

1. La concessione di spazi e locali dell'Università per lo svolgimento di eventi e per riprese e servizi foto/video comporta il rispetto e il corretto uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione.

In particolare è a cura del concessionario vigilare affinché:

- siano rispettate le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori e qualsivoglia altro vincolo d'uso esistente;
- non sia superata la capienza massima prevista per ciascuno spazio o locale;
- non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;
- non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tantomeno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle strutture in genere;
- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e quant'altro messo a disposizione;

- siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici;
- negli edifici non si fumi, non si introducano sostanze infiammabili e/o pericolose, non si utilizzino comunque fiamme libere.

2. Le attività che richiedono la modifica temporanea dei locali e prevedono allestimenti aggiuntivi comportano l'obbligo di presentazione di un progetto che deve essere allegato alla richiesta di concessione per la preventiva autorizzazione da parte del concedente. Gli allestimenti sono eseguiti a spese del concessionario nel rispetto di tutte le norme tecniche e misure di sicurezza vigenti. È facoltà del concedente, avuto riguardo alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività proposta, alle attrezzature impiegate e al valore dei beni interessati, richiedere al concessionario la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose.

3. In caso di esposizione di beni soggetti a leggi di tutela, che necessitino di particolare vigilanza, la spesa per tale servizio è a carico del concessionario.

4. In caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, il concessionario risponde direttamente degli eventuali danni. Il concedente ha la facoltà di disporre in ogni momento sopralluoghi al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nel disciplinare d'uso e, in caso di accertata inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti.

5. Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di manifestazione, previo visto del concedente.

6. Al termine del periodo di utilizzo concordato il concessionario è tenuto a lasciare i locali nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui li ha ricevuti, liberandoli quanto prima, previo accordo con il concedente per quanto riguarda le tempistiche.

7. La capienza di spazi e locali oggetto di concessione è suscettibile di variazioni in ordine alla tipologia dell'attività richiesta e condizionata al rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e pubblico spettacolo, ove prevista.

Art. 16 - Modalità di utilizzo di impianti e attrezzature

1. L'utilizzo diretto di impianti e attrezzature in dotazione agli spazi dell'Università da parte di persone esterne individuate dal concessionario deve essere espressamente e preventivamente autorizzato dal concedente. Parimenti deve essere preventivamente richiesta e concordata con il concedente l'eventuale presenza di personale tecnico messo a disposizione del concessionario a supporto di eventi e servizi. E' vietata la modifica degli impianti esistenti.

2. L'immissione e l'utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario devono essere preventivamente autorizzati dal concedente. Tali attrezzature devono avere tutte le certificazioni richieste a norma di legge. In ogni caso, l'onere della valutazione del rischio ricade sul concessionario.

Art. 17 - Servizi compresi nel canone e servizi aggiuntivi

1. I canoni di concessione di spazi e locali per lo svolgimento di eventi e per riprese e servizi foto/video sono sempre comprensivi dei costi per i seguenti servizi ordinari:

- servizio di apertura e chiusura degli spazi utilizzati nelle giornate di svolgimento dell'attività e di allestimento/disallestimento, nei limiti concordati con il concedente;
- assistenza di personale in possesso di formazione antincendio e primo soccorso secondo le prescrizioni vigenti per lo spazio e per le attività oggetto di concessione durante l'orario di apertura delle strutture;
- servizio di pulizia ordinario;
- riscaldamento/raffrescamento;

- consumo di energia elettrica;
- utilizzo delle attrezzature in dotazione allo spazio concesso, previo accordo con il concedente.

2. In tutti i casi i costi dei servizi aggiuntivi richiesti dai concessionari – interni ed esterni all'Università – restano a carico del concessionario medesimo. Essi riguardano:

- l'impiego di personale aggiuntivo nel caso di attività straordinarie e/o svolte in giorni ed orari non di normale apertura o fruizione pubblica;
- l'impiego aggiuntivo di personale delle squadre di sicurezza e antincendio o di personale di assistenza al pubblico richiesto dal concessionario o previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di attività proposta;
- l'eventuale impiego aggiuntivo di servizi di facchinaggio richiesti dal concessionario o necessari in relazione alla tipologia di attività;
- il sostenimento di pulizie straordinarie;
- la richiesta di arredi/attrezzature/strumentazione tecnica o allestimenti aggiuntivi o particolari ad integrazione della dotazione ordinaria degli spazi e/o in occasione di attività oggetto di concessione;
- l'erogazione di servizi tecnici qualificati e aggiuntivi;
- la conduzione di visite guidate ai siti e ai percorsi espositivi ove previste.

3. L'eventuale utilizzo dei servizi e/o attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, qualora concesso, non comporta una riduzione del canone. Analogamente l'utilizzo parziale dei servizi ordinari offerti dal concedente non comporta il diritto ad alcuna riduzione del canone.

Art. 18 - Modalità e condizioni di pagamento

1. Per le Strutture dell'Università, l'Amministrazione Centrale o il competente Ufficio della Struttura decentrata provvede ad emettere nota di addebito e le modalità di pagamento sono quelle disciplinate dalla regolamentazione interna di Ateneo.

2. Per i soggetti privati, il pagamento del canone di concessione deve essere disposto entro il termine di 7 giorni prima dello svolgimento delle attività autorizzate, salvo diversi casi concordati con il concedente.

3. Per gli altri soggetti pubblici, il pagamento deve essere disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

4. Il recesso del concessionario esercitato in un tempo inferiore ai dieci giorni precedenti la data di inizio dell'evento può comportare l'applicazione da parte dell'Università di una penale del 50% del corrispettivo complessivo concordato, oltre al risarcimento di eventuali spese già sostenute.

5. Nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto da parte del concessionario entro i termini stabiliti, il concedente può revocare la concessione e, comunque, non concedere nuove autorizzazioni a favore dei medesimi soggetti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.19 - Esonero di responsabilità

1. L'Università è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o comunque occasionati da qualsivoglia attività dei concessionari.

Art. 20 - Modifiche e integrazioni degli allegati

1. Gli allegati al presente Regolamento possono essere modificati e integrati con Decreto del Rettore.

Art. 21 - Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'albo ufficiale dell'Università e sul sito web istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° febbraio 2021.
3. Per le richieste di concessione già formalizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimangono applicabili le tariffe in vigore al momento della presentazione della domanda, qualora più favorevoli per i richiedenti.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le strutture provvedono a trasmettere all'Ufficio Comunicazione, per la pubblicazione online, l'elenco di spazi e locali concedibili a loro assegnati (con l'indicazione dei canoni di concessione, della capienza, delle caratteristiche di ciascuno spazio, dei responsabili del procedimento autorizzativo e degli uffici di riferimento) e a tenerlo opportunamente aggiornato.
5. Le Strutture, nella determinazione della tariffa ordinaria degli spazi da esse gestiti, sono tenute a non superare il limite della tariffa massima ordinaria prevista per spazi e locali di rappresentanza dell'Università (Allegato B) di analoghe caratteristiche, quali il valore storico-artistico, il prestigio della sede, la capienza e i servizi minimi garantiti. Resta altresì fermo il principio del computo dei soli costi diretti per la determinazione della quota di contribuzione forfettaria di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento.